

CAMERA DEI DEPUTATI N. 115

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORSINI GIANFRANCO, COLONI, AGRUSTI, BERTOLI, REBULLA

Presentata il 22 gennaio 1987

Norme per lo sviluppo delle attività economiche della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura, sulla base di apposito accantonamento previsto dalla legge finanziaria nel fondo speciale di conto capitale furono presentate diverse proposte di legge per lo sviluppo delle attività economiche delle regioni frontaliere della zona orientale del paese e cioè del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno.

Le proposte di legge illustravano giustamente la situazione di degrado socio-economico ormai storico, particolarmente grave nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, ma certamente esteso alle altre zone su cui pesano ancora fortemente le conseguenze dell'ultimo conflitto mondiale.

Le mutilazioni territoriali, la gestione per lunghi anni di territorio italiano da parte di amministrazioni straniere, l'in-

certezza dei confini e la difficile situazione dei rapporti con i paesi contermini aggravati dalla scarsità di vie di comunicazione, hanno sconvolto ogni precedente assetto e reso difficile e problematica qualsiasi iniziativa di ripresa e sviluppo.

Così, mentre il resto del paese rinasceva e progrediva raggiungendo posizioni invidiabili, il Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Belluno, nonostante lo sforzo tenace delle popolazioni rimanevano fatalmente su posizioni arretrate.

E anche quando vennero meno alcune limitazioni ed ostacoli la perifericità geografica del territorio non ha consentito di sfruttare appieno le condizioni favorevoli di cui hanno potuto fruire altre zone più centrali e quindi più recettive rispetto agli impulsi di progresso sviluppatasi nella nazione.

La marginalità geografica ha, quindi, finito col diventare emarginazione, riconosciuta da Parlamento e Governo che hanno cercato di ripagarla con l'attuazione (per il Friuli-Venezia Giulia) di una speciale condizione di autonomia regionale peraltro rivelatasi non sufficiente a risolverne i problemi.

Tale marginalità oggi può servire l'intera nazione e addirittura la Comunità europea per uno sviluppo dei rapporti economici verso i paesi nord-orientali nei confronti dei quali la fascia di territorio frontaliero può costituire un efficace punto di tramite nei due sensi.

Una testa di ponte ancorché economica deve peraltro essere robusta. Perciò, al fine di sviluppare rapporti con l'estero che diano risultati positivi per la nostra economia e non diano motivo di subordinazione del nostro territorio da parte di

economie straniere è necessario partire da posizioni se non di grande forza, almeno di discreta sicurezza.

Sono quindi necessarie norme che prevedano facilitazioni ed incentivi per la collaborazione con attività ed iniziative estere, ma unitamente a disponibilità atte ad irrobustire l'attuale struttura produttiva dell'area interessata.

Sulla base di questi indirizzi, contenuti nelle varie proposte di legge il Comitato ristretto nominato in seno alla Commissione bilancio aveva predisposto un testo unificato che non ha potuto passare al vaglio della sede legislativa per l'anticipata fine della legislatura.

Tale testo, elaborato con il contributo di tutti i gruppi parlamentari, viene ora riproposto, con qualche modifica non sostanziale, all'attenzione dei colleghi per un sollecito esame.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di squilibrio socio-economico derivate alla regione Friuli-Venezia Giulia dalle perdite territoriali conseguenti al trattato di pace e di favorire, nell'ambito della speciale collocazione geo-politica del suo territorio quale regione frontiera della Comunità economica europea, l'incentivazione ed il rilancio delle attività produttive e lo sviluppo della cooperazione economica internazionale, vengono istituite le provvidenze della presente legge.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 riguardano i settori produttivi e della ricerca anche per promuoverne la presenza in campo internazionale, sviluppare l'innovazione ed incrementare gli scambi con l'estero.

3. Il Governo, per concorrere alla finalità indicate al comma 1, predispone, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, un programma nazionale di interesse comunitario da finanziare con fondi comunitari, statali, regionali e locali. A tale scopo è costituito presso il Ministero del tesoro un apposito fondo. Al fondo lo Stato contribuisce con la somma di lire 50 miliardi per il periodo 1989-1996, di cui 5 miliardi per il 1989.

4. Ai fini dell'ammissione alle provvidenze previste da norme comunitarie, il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è equiparato a quelli indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

5. L'incremento straordinario previsto dalla presente legge ha durata decennale a far data dal 1° gennaio 1987.

ART. 2.

(Destinatari).

1. Le agevolazioni della presente legge sono destinate alle imprese e società operanti o che vengano costituite ed operino, con proprie strutture stabili e permanenti, nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e siano qualificate da uno dei seguenti requisiti:

a) attività di cooperazione internazionale;

b) significative presenze sui mercati esteri dimostrate da esportazioni non inferiori al 20 per cento della propria produzione;

c) da partecipazioni di capitale estero non inferiori al 15 per cento e non superiori al 49 per cento del capitale sociale;

d) da programmi per l'ammodernamento, l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie produttive o progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, ovvero di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

ART. 3.

(Agevolazioni fiscali).

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall'ILOR e dall'IRPEG per la parte di utili impiegata in programmi di ampliamento e aggiornamento tecnologico;

b) ammortamento anticipato nel primo periodo di imposta o nei successivi, oltre la misura di cui all'articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 67, secondo comma del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza con il costo dei beni medesimi;

c) applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad operazioni immobiliari e societarie effettuate per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

d) esenzione dall'imposta sostitutiva sui contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito;

e) esenzione della ritenuta sugli interessi da finanziamenti esteri e contributi in conto interessi da parte del Fondo medio-credito centrale in misura del 75 per cento del loro ammontare;

f) maggiorazione della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, di un importo pari al 4 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti, ad utilizzazione mediante locazione finanziaria e ad importazioni derivanti da ordinativi emessi dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1997, relativi a beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, consegnati od importati entro il 31 dicembre 1998.

ART. 4.

(Interventi per lo sviluppo dell'occupazione).

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 si applicano le seguenti norme per l'abbattimento del costo del lavoro:

a) proroga di ulteriori 4 anni, rispetto alla durata del contratto di formazione e lavoro, dei termini di applicazione delle agevolazioni di cui al sesto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

1984, n. 863, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui allo stesso articolo 3;

b) alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 150 miliardi nel periodo 1987-1996 di cui 15 miliardi per il 1987 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per la erogazione di contributi alle imprese anche ai sensi della vigente legislazione regionale.

ART. 5.

(Interventi per lo sviluppo dell'interscambio con l'estero).

1. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 250 miliardi nel periodo 1987-1996, di cui 10 miliardi per il 1987 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 al fine di favorire i programmi di penetrazione commerciale delle imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia.

2. Il contributo speciale di cui al comma 1 è finalizzato all'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale sino alla percentuale massima del 40 per cento dell'investimento relativo a programmi di penetrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero. Inoltre possono essere previsti interventi volti a contenere i costi per le assicurazioni nonché gli oneri relativi alle anticipazioni per le esportazioni.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di sostegno e di snellimento delle procedure per le operazioni di commercio internazionale e che prevedano la possibilità di compiere, nell'ambito del commercio di transito, operazioni di compensazione valutaria e di compensazione tra

merci in ambito bilaterale e multilaterale, senza vincoli amministrativi. Particolari facilitazioni sono previste per consentire le operazioni commerciali in valuta non convertibile e che prevedano la libera negoziazione delle valute stesse.

4. È assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia il contributo straordinario di lire 50 miliardi nell'anno 1990 per la istituzione di un Centro regionale per gli scambi finalizzato allo sviluppo delle esportazioni regionali di beni e servizi attraverso le operazioni di contracciuo nelle varie forme presenti nei commerci internazionali, richieste da paesi dell'Est europeo e da numerosi altri. La regione Friuli-Venezia Giulia promuove la costituzione del Centro regionale di cui al presente comma affidandone la gestione ad un Consorzio di imprese per la promozione e commercializzazione all'estero di merce e servizi che sia regionale ed inter-settoriale.

ART. 6.

(Fondo per lo sviluppo tecnologico e per programmi di ricerca).

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 400 miliardi per il periodo 1987-1996, di cui 10 miliardi per il 1987 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 destinato a favorire l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico delle imprese di cui all'articolo 2, nonché per la realizzazione di programmi di ricerca.

2. Il fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di contributi in conto capitale:

a) sino alla percentuale massima del 30 per cento ed entro il limite massimo di lire 500 milioni, a favore delle imprese per l'acquisto, o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria, di macchinari, attrezzature produttive ed impianti ad alto contenuto tecnologico;

b) fino al 30 per cento, cumulabile fino ad un massimo dell'80 per cento del costo, con altri incentivi ed agevolazioni

per programmi di ricerca e di sperimentazione. Il contributo è elevato al 50 per cento cumulabile sino al 90 per cento se i programmi di ricerca e di sperimentazione vengono eseguiti nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste istituita con legge 8 agosto 1977, n. 546;

c) fino al 30 per cento, cumulabile con altri incentivi e agevolazioni, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, sugli investimenti delle imprese nazionali operanti in regime di cooperazione con società estere nel settore dell'economia marittima e del trasporto aereo;

d) fino al 30 per cento, cumulabile con altri incentivi e agevolazioni, per navi pescherecce ordinate e costruite nei cantieri nazionali che siano impiegate per la pesca in Adriatico anche nel quadro di accordi internazionali.

ART. 7.

(Interventi a sostegno dei traffici).

1. Il Ministro dei trasporti provvede, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, a considerare come obbligo di servizio pubblico i trasporti merci da e per l'estero ovvero destinati o provenienti da oltremare in conformità ad accordi internazionali. Conseguentemente gli organi dell'Ente ferrovie dello Stato adottano per i trasporti merci da e per il confine e gli scali ferroviari interessati tariffe di maggior favore rispetto a quelle minime tecnico-economiche.

2. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 100 miliardi per il periodo 1987-1996 di cui 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per la concessione, a favore delle imprese ubicate nel Friuli-Venezia Giulia, di un contributo della misura massima del 15 per cento sulle tariffe dell'autotrasporto e del trasporto marittimo e aereo delle materie prime, semila-

vorati, impianti e macchinari destinati alle imprese localizzate nel Friuli-Venezia Giulia.

ART. 8.

(Fondo per infrastrutture per la cooperazione internazionale).

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, ed in particolare allo scopo di favorire la cooperazione economica con le zone frontaliere dei Paesi contermini, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 200 miliardi per il periodo 1988-1996, di cui 5 miliardi per il 1988 e 10 per il 1989, per provvedere, d'intesa con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato, alla realizzazione, nel quadro di un programma complessivo, anche attraverso società a capitale prevalentemente pubblico o con partecipazioni di capitale estero, di infrastrutture di trasporto, quali opere di viabilità e raccordi autostradali, opere ed impianti portuali ed aeroportuali, impianti ai valichi di confine, aree attrezzate per lo stoccaggio e la manipolazione delle merci, nonché altre infrastrutture.

ART. 9.

(Fondo di rotazione).

1. Presso il FRIE (Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) è costituita una gestione separata per iniziative relative alla cooperazione internazionale, nonché per le attività e i programmi a favore delle imprese di cui all'articolo 2.

2. Alla gestione separata è assegnato un contributo speciale dello Stato di lire 250 miliardi per il periodo 1987-1996 di cui 10 miliardi per il 1987, 30 per il 1988 e 20 per il 1989. La gestione separata opera su tutto il territorio regionale e concede mutui a tasso agevolato fino al 70 per cento dell'investimento ammortizzabili fino a 15 anni.

3. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario.

ART. 10.

(Medio credito).

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività economiche nel Friuli-Venezia Giulia dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare in detti territori, comprese le sezioni speciali di medio credito, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dalla effettiva erogazione del finanziamento, fino a misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione previsto nella « Relazione previsionale e programmatica » e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato. A tale fine è autorizzato il limite di impegno decennale di 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma 1, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 11.

(Interventi per la montagna).

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'arti-

colo 1, è assegnato alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale pari a 300 miliardi per il periodo 1987-1996 di cui 10 miliardi per il 1987 e 20 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per lo sviluppo della occupazione e delle attività produttive nelle aree montane.

2. Detto contributo è destinato a sostegno delle iniziative produttive mediante contributi ed agevolazioni per l'acquisto di aree, realizzazione di infrastrutture. Potranno inoltre essere previste agevolazioni differenziate rispetto a quelle del territorio regionale.

3. Le norme di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, sono prorogate fino alla scadenza della presente legge per i comuni montani della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 12.

(Cooperazione scientifica e culturale).

1. L'Università degli studi di Trieste è autorizzata a istituire un corso di studi biennale per il conferimento del titolo di *Master in Science and Technology Policy and Management*, gestito d'intesa con le Nazioni Unite e riservato preferenzialmente a laureati di paesi in via di sviluppo.

2. Le Università degli studi di Trieste e di Udine sono autorizzate ad istituire, previa convenzioni con altre università estere, corsi di studio biennali per il reciproco conferimento e riconoscimento del titolo di *Master* nei settori delle scienze economiche, giuridiche, politiche, agrarie e delle tecnologie avanzate, riservate a laureati di qualsiasi paese.

3. Con gli esperti nazionali e internazionali chiamativi come docenti le Università degli studi di Trieste e Udine stipulano contratti di diritto privato, onnicomprensivi di tutte le prestazioni da

svolgersi in Italia e all'estero, anche in deroga all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 75 miliardi da destinare al finanziamento, in misura pari al 50 per cento del costo, della costruzione di una macchina di luce di sincrotrone nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste istituita con la legge 8 agosto 1977, n. 546. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 4, primo periodo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

5. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 50 miliardi di cui 8 miliardi per il 1987, 12 miliardi per il 1988 e 13 miliardi per il 1989, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Jugoslavia, nonché a favore degli enti culturali ed artistici che svolgano attività all'estero. La regione è altresì autorizzata ad istituire borse di studio per consentire la frequenza alle università della regione stessa di giovani appartenenti alla comunità italiana in Jugoslavia. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando l'accantonamento: « Provvidenze per la minoranza slovena e per la minoranza italiana in Jugoslavia ».

ART. 13.

(Interventi a favore della provincia di Belluno).

1. Le provvidenze e le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4 e 11 sono estese al territorio della provincia di Belluno per lo sviluppo delle cui attività è stanziata una somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

2. Tale somma è destinata alla concessione di contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa di investimento con il limite di un miliardo, alle imprese che realizzano attività produttive nel settore industriale o che provvedono all'ampliamento o all'ammodernamento, innovazione, sviluppo tecnologico delle attività esistenti, o che realizzano programmi di penetrazione commerciale all'estero.

3. I fondi di cui al comma 2 sono accreditati alla provincia di Belluno che determina le procedure e le modalità di intervento con delibera del consiglio provinciale, approvata dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

ART. 14.

(Norme procedurali).

1. Per le agevolazioni che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalla regione, le modalità e le procedure di erogazione verranno stabilite con legge regionale da emanarsi sentite le rappresentanze degli enti locali, delle categorie economiche e delle organizzazioni sindacali.

2. La legge regionale definisce le eventuali altre forme di concorso e di partecipazione alla predisposizione di specifici programmi da attuare per le finalità della presente legge.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per il triennio 1987-1989, compresi quelli relativi agli articoli 3 e 4, al comma 3 dell'articolo 11 e ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12, valutati in lire 100 miliardi per l'anno 1987, e 150 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando lo specifico accantonamento.